



## **VH ITALIA**

# **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



**VH ITALIA**  
**ASSICURAZIONI**



# CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®

mod. CS-2021-COLL-SF-AG  
(ultimo aggiornamento 01/2021)

*Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA).*

*In caso di difformità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.*

*L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.*

## CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA SECUFARM® sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2021-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto SF (SECUFARM®).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina);
  - Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve);
  - Accessorie (Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico),
- come descritte e definite nelle Condizioni Generali (Modello CG-2021-COLL-AG).



## Sommario

<b>CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®</b> .....	2
<b>Art. 1 – ACTINIDIA</b> .....	4
<b>Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE</b> .....	7
<b>Art. 3 – UVA DA VINO</b> .....	11
<b>Art. 4 – UVA DA TAVOLA</b> .....	16
<b>Art. 5 – OLIVE DA OLIO</b> .....	18
<b>Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA</b> .....	20
<b>Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA</b> .....	22
<b>Art. 8 – MAIS DA GRANELLA</b> .....	25
<b>Art. 9 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)</b> .....	27
<b>Art. 10 – RISO</b> .....	29
<b>Art. 11 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO</b> .....	31
<b>Art. 12 – ORZO</b> .....	33
<b>Art. 13 – SOIA</b> .....	35
<b>ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®</b> .....	37



Fermo restando quanto espressamente delineato nelle **Condizioni Generali di Assicurazione** (Mod. CG-2021-COLL-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:

#### **Art. 1 – ACTINIDIA**

##### **1.1 Decorrenza**

Per tutti i rischi in garanzia:

Decorrenza: dalla schiusa delle gemme.

Cessazione: 31 ottobre (compreso) di ogni anno.

##### **1.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

##### **1.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata dalle percosse della *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

##### **1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

#### **La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

##### **1.5 Limiti di indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.



## 1.6 Calcolo del danno

**1.6.1** Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il **danno di qualità** CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; lieve alterazione all'epicarpo	0
Seconda	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni superficiali; alterazione media all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Qualche lesione media; deformazione lieve o media; alterazione notevole all'epicarpo	60
Scarto	Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100

% di Defogliazione									
EPOCA DEL SINISTRO*	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADE	Coefficiente di danno %								
1 <sup>a</sup> giugno	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 <sup>a</sup> giugno	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 <sup>a</sup> giugno	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 <sup>a</sup> luglio	0	13	17	22	26	31	36	41	45
2 <sup>a</sup> luglio	0	13	17	23	28	33	39	45	49
3 <sup>a</sup> luglio	0	11	16	22	27	33	37	45	48
1 <sup>a</sup> agosto	0	10	14	22	27	33	38	43	48
2 <sup>a</sup> agosto	0	8	11	17	25	29	35	42	47
3 <sup>a</sup> agosto	0	7	11	17	26	31	36	40	43
1 <sup>a</sup> settembre	0	6	9	15	28	32	36	39	41
2 <sup>a</sup> settembre	0	5	7	12	21	26	31	34	35
3 <sup>a</sup> settembre	0	2	4	9	13	18	24	25	26
1 <sup>a</sup> ottobre	0	2	2	5	6	10	14	15	16
2 <sup>a</sup> ottobre	0	1	2	3	4	4	5	5	6

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.



La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

### **1.7 Disposizioni varie**

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a "classi commerciali di qualità" si applicano le norme di qualità dell'UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell'11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).

## **Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE**

### **2.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio per tutti i prodotti, e per i rischi diversi da *Gelo e Brina*, dalla fase fenologica di allegazione.

La garanzia *Gelo-Brina* ha inizio per tutti i prodotti, dall'inizio della fioritura.

### **2.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

### **2.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

### **2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **2.5 Limiti di indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.



## 2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-SF, 4-SF, 5-SF, 6-SF, 7-SF da calcolare sul prodotto residuo:

### 2.6.1 PESCHE, ALBICOCCHIE

<b>Tab. 3 SF – Valutazione del danno di qualità su Pesche e Albicocche – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo.	30
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100

### 2.6.2 NETTARINE, SUSINE, CILIEGIE

<b>Tab. 4 SF – Valutazione del danno di qualità su Nettarine, Susine, Ciliegie – Linea Secufarm® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole Vento Caldo e Ondata di Calore</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati.	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100



### 2.6.3 MELE

**Tab. 5 SF – Valutazione del danno di qualità su Mele– Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
Prima	Qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato, alterazioni lievi all'epicarpo	5
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, ondulato lieve, alterazioni medie all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, ondulato medio, alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave, frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

### 2.6.4 PERE WILLIAM BIANCO.

**Tab. 6 SF – Valutazione del danno di qualità su Pere William B. – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Industria	Lesioni medie al mesocarpo, alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

### 2.6.5 PERE PRECOCI E PERE

**Tab. 7 SF – Valutazione del danno di qualità su Pere– Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore**

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**



## **2.7 Disposizioni varie**

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).

### Art. 3 – UVA DA VINO

#### 3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina con la graduale raccolta del prodotto. La garanzia di qualità, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71.

#### 3.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto (grappolo) destinato alla vinificazione.

#### 3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, **prima della raccolta**, limitatamente al verificarsi dell'evento dalle ore 12,00 del 20esimo giorno antecedente le seguenti date convenzionali di inizio raccolta:

Per i vitigni con epoca di raccolta precoce: 25 agosto;

Per i vitigni con epoca di raccolta medio precoce: 5 settembre;

Per i vitigni con epoca di raccolta media: 15 settembre;

Per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva: 25 settembre;

Per i vitigni con epoca di raccolta tardiva: 30 settembre,

La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 delle date convenzionali sopra riportate.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche CONVENZIONALI di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite

<b>TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DI ALCUNI VITIGNI</b>	
<b>VARIETA'</b>	<b>RACCOLTA</b>
Aglianico	tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media
Barbera	media-tardiva
Bombino Bianco	medio-tardiva
Bombino Nero	medio-tardiva
Cabernet Franc	medio-tardiva
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	media
Chardonnay	precoce



Cigliegiolo	medio-precoce
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Fortana	tardiva
Garganega	media
Incrocio Manzoni	media
Kerner	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva
Lambrusco Maestri	medio-tardiva
Lambrusco Salamino	media
Longanesi	medio-tardiva
Malbec	medio-precoce
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva
Malvasia Istriana	media
Malvasia Nera	Medio tardiva
Marzemino	media
Merlot	media
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	Media
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	medio-precoce
Nebbiolo	tardiva
Negro amaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pignoletto	Media
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	medio-tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	media
Ribolla gialla	medio-tardiva



Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sauvignon b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Solaris	precoce
Sylvaner	media
Syrah	precoce
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media -precoce
Traminer aromatico	media
Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Uva di Troia	tardiva
Veltliner	media
Verdeca	media
Verduzzo friulano	medio-tardiva

### 3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### 3.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 95%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### 3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art.19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG), è previsto il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo del danno di quantità.

I danni di qualità da grandine vengono valutati CONVENZIONALMENTE, in relazione all'epoca del sinistro, considerando il totale dei grappoli danneggiati per ogni fascia di danno, come da tabella 8.SF.

Per i danni qualitativi da *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.

<b>Tab.8-SF- Valutazione dei danni di qualità Uva da vino - Linea SECUFARM® - Rischio Grandine</b>							
<b>Fascia di danno</b>		<b>% DANNO DI QUALITA'</b>					
		<b>EPOCA DEL SINISTRO</b>					
		Prima quindicina	Seconda quindicina	Prima quindicina	Seconda quindicina	Prima quindicina	Seconda quindicina
		DI GIUGNO	DI GIUGNO	DI LUGLIO	DI LUGLIO	DI AGOSTO	DI AGOSTO in poi
A	Totale Grappoli danneggiati fino al 9%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B	Totale Grappoli danneggiati dal 10% al 25%	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
C	Totale Grappoli danneggiati dal 26% al 50%	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
D	Totale Grappoli danneggiati dal 51% al 75%	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
E	Totale Grappoli danneggiati oltre il 76%	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>



Nel caso in cui la fase fenologica di allegagione BBCH 71, si manifesti nel periodo antecedente ai primi quindici giorni di giugno, al fine della valutazione del danno di qualità, verranno utilizzati i coefficienti presenti nella prima quindicina di giugno.

### 3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo nei seguenti termini:

	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni* rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni* rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

\*

- Più lesioni: fino a 4 lesioni presenti sul tralcio di circa 1 metro;
- Numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- Lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione;
- Lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.

La maggiorazione per il danno ai tralci va applicata sul residuo del danno di quantità e qualità calcolati sul grappolo.



## **Art. 4 – UVA DA TAVOLA**

### **4.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia cessa comunque al 20 ottobre (compreso), ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

### **4.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola.

**Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.**

### **4.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

### **4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **4.5 Limiti di indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.





#### 4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-SF da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

## **Art. 5 – OLIVE DA OLIO**

### **5.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'allegazione e termina il 15 dicembre (compreso).  
La garanzia, limitatamente al *Vento Forte*, termina il 15 Ottobre (compreso).

### **5.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio.

### **5.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **5.5 Limiti di indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### **5.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 11-SF da calcolare sul prodotto residuo.



**Tab. 11-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte**

	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Illese; qualche lesione minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo; qualche ammaccatura, alterazione media all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti; alterazione notevole all'epicarpo	35
d)	Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata	60
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate; drupe distrutte	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.**



## **Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA**

### **6.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio dall'allegazione e termina il 15 dicembre (compreso).  
La garanzia, limitatamente al *Vento Forte*, termina il 15 Ottobre (compreso).

### **6.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto destinato al consumo da mensa.

### **6.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al Prodotto assicurato.

### **6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **6.5 Limiti di indennizzo**

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### **6.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF da calcolare sul prodotto residuo.



<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; tracce di ondulato, alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati, alterazione notevole all'epicarpo	70
Scarto	Lesioni gravi che raggiungono endocarpo e drupe perdute	100

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**



## **Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA**

### **7.1 Decorrenza**

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

### **7.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto.

### **7.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.



### 7.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### 7.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 13-SF, 14-SF, 15-SF da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab. 13 SF – Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea SECUFARM® - rischi <i>Grandine, Colpo di Sole</i></b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	50
f)	Frutti distrutti	100

<b>Tab. 14 SF – Valutazione del danno di qualità su Pomodori da pelati– Linea SECUFARM® - rischi <i>Grandine, Colpo di Sole</i></b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Frutti distrutti	100



<b>Tab. 15 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da industria –Linea SECUFARM® – Rischio <i>Grandine, Colpo di Sole</i></b>		<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo,	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all'epicarpo	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti.	100

Per ammaccatura si intende: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Scottature: depigmentazioni, suberificazione e allessatura dei tessuti.

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**





## Art. 8 – MAIS DA GRANELLA

### **8.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

### **8.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

### **8.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **8.4 Limiti assuntivi**

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi** (70 x 100Kg) per ettaro.

### **8.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.

- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato.**



Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **8.6 Limiti di indennizzo**

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### **8.7 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

## **Art. 9 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)**

### **9.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina*, *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

### **9.2 Prodotto assicurato**

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

### **9.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce il danno di quantità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **9.3.1 Rischio Vento Caldo**

**In deroga** a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

### **9.4 Limiti assuntivi**

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi** (350 x 100Kg) per ettaro.

### **9.5 Franchigia deducibile**

**Sono opzionalmente disponibili:**

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.



- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine e/o Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

**La scelta dell'opzione D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

**9.6 Limite di Indennizzo**

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

**9.7 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 16-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

<b>Tab.16-SF - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine</i></b>									
<b>Percentuale di perdita di quantità</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80/100</b>
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

**Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.**

## **Art. 10 – RISO**

### **10.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina* la garanzia decorre dalla semina.

Limitatamente al Rischio *Vento Forte* la garanzia cessa comunque alla data del 15 ottobre (compreso).

### **10.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

### **10.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **10.3.1 Evento *Sbalzo Termico***

**In deroga** a quanto indicato nella Definizione di *Sbalzo Termico* per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fase fenologica di Fioritura che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)

### **10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.  
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 10% fissa.  
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 10% fissa.
- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.  
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 10% fissa.  
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 10% fissa.

#### **La scelta dell'opzione C o D deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **10.5 Limiti di Indennizzo**

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 90% della Somma Assicurata per l'opzione C o D.



Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### **10.6 Calcolo del danno**

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).



## **Art. 11 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO**

### **11.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

### **11.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### **11.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

**Sono opzionalmente disponibili:**

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.  
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.  
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

### **La scelta dell'opzione D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **11.5 Limiti di Indennizzo**

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione D.



Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### **11.6 Calcolo del danno**

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2021-COLL-AG).





## **Art. 12 – ORZO**

### **12.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

### **12.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### **12.3 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

### **12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)**

**Sono opzionalmente disponibili:**

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.  
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.  
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

### **La scelta dell'opzione D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### **12.5 Limiti di Indennizzo**

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.



Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

## **12.6 Calcolo del danno**

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2021-COLL-AG).



## **Art. 13 – SOIA**

### **13.1 Decorrenza**

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente *all'Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

### **13.2 Prodotto assicurato**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

### **13.3 Limiti Assuntivi**

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, la resa massima assicurabile per ettaro (per la soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

- a) per le produzioni di soia di primo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno: 45 (kg x 100) per ettaro;
- b) per le produzioni di soia di secondo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno: 35 (kg x 100) per ettaro.

### **13.4 Danni assicurati**

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

#### **13.4.1 Garanzia Siccità per coltivazione irrigua**

A parziale deroga dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2021-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia *Siccità* può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.



### 13.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.  
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.  
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

#### **La scelta dell'opzione D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato**

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

### 13.6 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

### 13.7 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2021-COLL-AG).



**ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®**

**Tab. A Scalarità Franchigia–OPZIONE A**

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 30	30	40	20	51	9
30	30	41	19	52	8
31	29	42	18	53	7
32	28	43	17	54	6
33	27	44	16	55	5
34	26	45	15	56	4
35	25	46	14	57	3
36	24	47	13	58	2
37	23	48	12	59	1
38	22	49	11	60	0
39	21	50	10	<b>Oltre 60</b>	<b>0</b>

**Tab. B Scalarità Franchigia OPZIONE B**

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
<b>Fino a 20</b>	20	40-41	10
20-21	20	42-43	9
22-23	19	44-45	8
24-25	18	46-47	7
26-27	17	48-49	6
28-29	16	50-51	5
30-31	15	52-53	4
32-33	14	54-55	3
34-35	13	56-57	2
36-37	12	58-59	1
38-39	11	<b>60 ed oltre</b>	<b>0</b>



**Tab. C** Scalarità Franchigia **OPZIONE C**

<b>% danno</b>	<b>% Franchigia</b>
<b>Fino a 10</b>	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15	5
16	4
17	3
18	2
19	1
20	0
<b>20 ed oltre</b>	<b>0</b>

**Tab. D** Scalarità Franchigia **OPZIONE D**

<b>% danno</b>	<b>% Franchigia</b>
<b>Fino a 10</b>	10
11	9
12	8
13	7
14	6
<b>15 ed oltre</b>	<b>5</b>



**Tab. E Scalarità Franchigia OPZIONE E**

<b>% Danno</b>	<b>% Franchigia</b>
<b>Fino a 20</b>	20
21	19
22	18
23	17
24	16
25	15
26	14
27	13
28	12
29	11
30	10
31	9
32	8
33	7
34	6
35	5
36	4
37	3
38	2
39	1
<b>40 ed oltre</b>	0



**Tab. H: scalarità franchigia opzione H**

<b>Danno</b>	<b>Franchigia</b>
30	30
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40	20
41	19
42	18
43	17
44	16
45	15
46	14
47	13
48	12
49	11
50	10
51	10
52	9
53	9
54	8
55	8
56	7
57	7
58	6
59	6
60	5
61	5
62	4
63	4
64	3
65	3
66	2





67	2
68	1
69	1
70-- >100	0

**Tab. I: scalarità franchigia opzione I**

<b>Danno</b>	<b>Franchigia</b>
20	20
21	20
22	20
23	19
24	19
25	19
26	18
27	18
28	18
29	17
30	17
31	17
32	16
33	16
34	16
35	15
36	15
37	15
38	14
39	14
40	14
41	13
42	13
43	13
44	12
45	12
46	12
47	11
48	11
49	11



50	10
51	10
52	9
53	9
54	8
55	8
56	7
57	7
58	6
59	6
60	5
61	5
62	4
63	4
64	3
65	3
66	2
67	2
68	1
69	1
70-- >100	0



**VH ITALIA**  
**ASSICURAZIONI**

**Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia**  
**VH ITALIA**

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235  
I-37135 Verona · Viale del Commercio, 47  
Telefono: +39 045 8062100 · Fax: +39 045 8062108  
www.vh-italia.it · e-mail: [info@vh-italia.it](mailto:info@vh-italia.it)  
PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

**Vereinigte Hagelversicherung VVaG**

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380  
Sede legale e direzione generale:  
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25  
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222